

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3479

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

NOVELLI, GOTTARDO, FIRPO, RIZZO, GUIDETTI SERRA, CAVERI, GABBUGGIANI, BORTOLAMI, RICCIUTI, CORSI, CACCIA, FRASSON, SAVIO, CIOCCI CARLO ALBERTO, SOLAROLI, BORDON, BRESCIA, FAGNI, RIGGIO, BRUNETTO, VITI, AGRUSTI, MAZZUCONI, FERRARI WILMO, ANGELINI GIORDANO, TRABACCHI, PINTO, ORSENIGO, BULLERI, RONZANI, BEEBE TARANTELLI, NICOLINI, COSTA ALESSANDRO, FACHIN SCHIAVI, SAMÀ, PATRIA, BIONDI, RUTELLI

Presentata il 21 dicembre 1988

Modificazioni al testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570

ONOREVOLI COLLEGHI! — Se è vero ciò di cui almeno pregiudizialmente non vogliamo dubitare, che l'Italia non sta bene perché la politica è malata, crediamo valga la pena soffermarci su alcuni fenomeni che riguardano la nostra vita quotidiana per cercar di capire soprattutto le cause che generano la malattia, anziché attardarci sugli effetti che, oltre tutto, possono prestarsi a strumentalizzazioni e consentire diagnosi interessate. Si parla diffusamente ogni giorno, sui giornali, nei commenti radio televisivi, dello scollamento, della disaffezione, del distacco dei cittadini dalla politica. È largamente diffusa tra la gente l'opinione che la politica

sia una cosa sporca, dalla quale bisogna stare lontani; ma, a differenza di altre realtà europee e soprattutto di quella nord-americana, in Italia, per fortuna, si continua ad andare a votare in modo massiccio quando si viene chiamati alle urne (il che succede sempre più spesso a causa delle frequenti crisi). L'affluenza alle urne è però andata diminuendo nell'arco degli ultimi vent'anni e se ai disertori del voto aggiungiamo le schede bianche e quelle nulle (il più delle volte contenenti insulti nei confronti dei partiti e della politica in generale), la cifra degli italiani che rifiutano l'arma del voto, che il sistema democratico mette a disposi-

zione di ogni cittadino che abbia compiuto il diciottesimo anno di età, non può non incominciare a destare qualche preoccupazione: si sfiora ormai il 30 per cento del corpo elettorale.

La crisi in Italia è preoccupante perché i segni della malattia sono a tutti evidenti, ma nulla di serio viene fatto per rimediarvi: la politica da troppi anni viene soffocata, manipolata da un sistema di potere che ha visto molto spesso i partiti prevaricare sulla vita civile, sulle istituzioni. Quindi, più che di un rifiuto della politica da parte dei cittadini, sarebbe corretto parlare di rifiuto del modo in cui viene praticata la politica. Ecco perché si avverte il bisogno di una riscoperta della politica per restituirle un'etica culturale e di competenza. La caduta delle motivazioni ideali e dei valori produce inoltre il fenomeno del rifiuto da parte di molti cittadini dell'assunzione di responsabilità a livello personale, anche per i troppi rischi impliciti nell'attuale quadro legislativo, non in grado di offrire una chiara definizione dei compiti e delle garanzie. Se non interverranno riforme radicali assisteremo in un prossimo futuro ad ulteriori defezioni dall'esercito delle autonomie locali vale a dire di persone disposte a candidarsi per assumere responsabilità pubbliche, e il rischio che le nostre istituzioni corrono è rappresentato dall'infoltimento delle legioni degli incapaci, dei disonesti, degli avventurieri, questi sempre disponibili. Non può non preoccupare il distacco dall'impegno politico dei giovani, di quegli stessi nostri concittadini al di sotto dei 25 anni, che tanto numerosi vediamo invece impegnati nell'associazionismo e nel volontariato. Perché viene rifiutato l'impegno in senso partitico? Questa domanda si pone doverosamente anche di fronte alla polverizzazione della rappresentanza politica accentuatasi a partire dal 1980 con una proliferazione di liste che non va certamente demonizzata, ma che esprime un rifiuto della politica così come è oggi vissuta soprattutto a livello locale. Sono in molti ormai a credere di essere meglio rappresentati nelle assemblee elettive da liste

non di partito, organizzate sulla base di interessi di settore, di categoria, di etnia, di *hobby*, ecc.

Questa polverizzazione della rappresentanza, anziché facilitare il governo di una comunità, aumenta le difficoltà per la formazione degli esecutivi e delle maggioranze, prestando il fianco molto spesso a operazioni di trasformismo legate a interessi non sempre nobili. Dalla Valle d'Aosta alla Sicilia le cronache delle vicende di questo ultimo quinquennio ci confermano che la degenerazione politica in Italia ha assunto dimensioni e caratteristiche che rischiano di diventare fisiologiche. La politica è la piattaforma, il pilastro portante di tutti i valori della società in cui ognuno di noi vive: se degenera, il pilastro si sgretola mandando all'aria il sistema su cui si regge la società democratica, la convivenza civile.

Quando gli uomini della « strada » non comprendono più gli uomini del « Palazzo » vuol dire che il Paese reale si è allontanato dal Paese legale; significa che società e Stato si sentono rispettivamente estranei, mentre i cittadini e coloro che rappresentano le strutture della politica (i partiti) non comunicano più tra di loro. Nel momento in cui si inaridisce la politica si inaridisce anche la democrazia: la politica è l'arte dell'impossibile ma non può mai essere l'arte dell'incredibile.

In queste condizioni tutto ciò che si riferisce al pubblico diventa sinonimo di malaffare, di corruzione, di intrigo: luogo dove il cittadino non si riconosce e dal quale pensa di stare lontano, oppure contro il quale deve combattere. Lo Stato (nelle sue varie articolazioni) diventa la controparte perenne, l'avversario contro il quale si sciopera, il « potere » nemico nei confronti del quale si scaricano malesere, malcontento, delusioni, frustrazioni. La pubblica amministrazione è l'immagine che il cittadino ha dello Stato, da cui pertanto, se non è strettamente indispensabile, è bene stare lontano; e, quando non se ne può fare a meno, si deve bere l'amaro calice dell'inefficienza,

del pressappochismo, dell'inettitudine, del clientelismo e, talvolta, della corruzione.

Questa è l'immagine che la stragrande maggioranza dei cittadini italiani ha della pubblica amministrazione, quale diretta espressione dello Stato, a sua volta espressione della politica. Riscoprire e fare riscoprire all'uomo della strada la politica vuol dire essenzialmente restituire ad essa la sua eticità, fondata nel suo *corpo* naturale e storico, e reciprocamente la corresponsabilizzazione del cittadino, che deve essere coinvolto direttamente nelle scelte e nelle decisioni degli uomini e dei programmi, sottraendogli l'alibi della non conoscenza e della incompetenza.

Per poter garantire al cittadino la possibilità di partecipare, di assumere un ruolo propositivo, di corresponsabilizzazione e di controllo della vita politica, si deve affrontare con coraggio la questione istituzionale, per rinverdire e rigenerare le vecchie strutture pubbliche logorate dal tempo rispetto alle nuove attitudini socio-culturali del moderno cittadino. La riforma istituzionale non deve essere concepita come un'espedito per sottrarre gli esecutivi ai controlli e per svuotare ulteriormente delle loro prerogative le assemblee elettive: e ciò al fine di liquidare definitivamente ogni movimento partecipativo, incentivando in questo modo la vocazione alla delega a chi pensa di provvedere per tutti. La riforma istituzionale deve invece rappresentare un'occasione importante per ristabilire un rapporto tra società e Stato, per rinsaldare il collegamento tra Paese reale e Paese legale.

La questione istituzionale non può ridursi ad una operazione di ingegneria costituzionale, ma deve essere intesa e vista come un grande processo democratico che, partendo dalla prima cellula dello Stato, il comune (« il primo volto dello Stato — come ha affermato il Presidente della Repubblica Cossiga — il primo momento di contatto fra il cittadino e il potere statale »), investa tutto l'organismo pubblico. Per queste ragioni ci si

deve muovere per questa riforma dal « piano terreno » dell'edificio Stato: dalla base, dalla periferia, dal comune, che rappresenta la prima forma di vita pubblica organizzata.

Quando si nasce, il primo referente che l'individuo ha all'esterno della famiglia è l'ufficio anagrafico dove i genitori vanno ad iscriverlo. L'asilo nido, la scuola materna, la scuola elementare, sono i primi momenti della vita in società di ogni cittadino. L'ente locale ha sempre avuto, dalla fondazione dei Comuni ai giorni nostri, un ruolo decisivo nei rapporti tra Società e Stato: con il mutare dell'organizzazione della vita nelle nostre città a seguito della rivoluzione tecnologica in atto, contrariamente alle stolte affermazioni di alcuni neofiti del liberismo più arcaico (« c'è troppo Comune nella nostra vita »), la domanda di un più stretto collegamento tra cittadino e servizio pubblico è destinata a crescere anziché a diminuire.

Una nuova cultura politica non può non partire dal comune, dalla città, dalla periferia dello Stato, per risalire via via verso il centro, il cuore dell'organizzazione statale. La riscoperta della politica, partendo dal comune, consente di attivare energie nuove, capaci di rinnovare i quadri politici e amministrativi, garantendo al tempo stesso un ricambio delle classi generazionali.

Sarebbe sbagliato fare accostamenti o addirittura meccaniche identificazioni tra l'assemblea comunale e quella parlamentare, tra i compiti di un ente locale e quelli di un organo legislativo.

Giustamente Norberto Bobbio (v. *La Stampa* 4 dicembre 1987), richiama la peculiarità delle funzioni dell'assemblea legislativa, considerando irrinunciabile il sistema proporzionale per la sua elezione. Il comune, ci piaccia o no, è invece un'azienda, atipica fin che si vuole, ma tale rimane. Matteotti e Turati in una proposta di legge (legislatura XXV, Sessione 1919-1920, numero 469) sottolineano che « ...i consigli degli enti sono chiamati...

ad un'opera concreta di amministrazione e di azione, che richiede la massima omogeneità e stabilità sia nella giunta che esegue, sia nella maggioranza del consiglio che la nomina e delibera, intorno a bilanci, progetti, nomine, ecc... ».

Una nuova legge elettorale per la composizione degli organi delle amministrazioni comunali deve a nostro avviso rispondere alle seguenti esigenze:

1) restituire al cittadino-elettore il diritto-dovere di scegliere direttamente gli amministratori, nonché i programmi che dovranno essere realizzati nel corso del mandato amministrativo;

2) stabilire con chiarezza, attraverso il voto, chi dovrà assumere responsabilità di governo e chi dovrà, invece, assolvere al non meno importante ruolo di opposizione: vale a dire, chi dovrà essere maggioranza e chi minoranza per tutta la tornata amministrativa, senza possibilità di ribaltamenti; in caso di crisi politica, si dovrà procedere automaticamente allo scioglimento del consiglio comunale ed indire entro trenta giorni nuove elezioni rimettendo ogni decisione al cittadino-elettore; così operando si elimina una volta per tutte la discussa figura del commissario prefettizio;

3) garantire l'immediata assunzione delle rispettive responsabilità con l'inseguimento della giunta e del consiglio comunale il giorno dopo la proclamazione dell'esito elettorale;

4) responsabilizzare i partiti e le forze che intendono partecipare alla competizione elettorale nell'indicazione degli uomini e dei programmi che si intendono sottoporre al giudizio degli elettori;

5) sottrarre ai partiti ed alle forze che partecipano alla competizione ogni possibilità di intervento, ad elezioni avvenute, tale da violentare la volontà espressa dal cittadino elettore;

6) imporre attraverso il meccanismo elettorale che le trattative e gli accordi sulle eventuali maggioranze e sui programmi avvengano prima del voto, per

essere sottoposti al giudizio degli elettori;

7) tendere all'accorpamento delle forze in campo e non alla loro frantumazione, senza introdurre sbarramenti, rispettando i diritti dei piccoli gruppi che possono avere un ruolo importante e determinante sia per la formazione delle maggioranze, sia all'opposizione;

8) eliminare il negativo sistema del voto di preferenza, che tanto ha concorso al decadimento della vita politica in Italia, favorendo episodi di malcostume e di corruzione con gravi conseguenze sul piano politico e morale.

Il nuovo meccanismo elettorale che si propone con questo progetto di legge prevede:

a) due fasce di comuni, la prima sino a 20.000 abitanti e la seconda fascia oltre i 20.000 abitanti. Per la seconda fascia, qualora nessuna forza abbia raggiunto la metà più uno dei voti validi espressi al primo turno, si prevede un secondo turno elettorale;

b) viene introdotto un lieve premio di maggioranza nei comuni della prima fascia, riservato alla lista che ha conseguito la maggioranza dei suffragi; per i comuni della seconda fascia nel caso che al primo turno nessuna lista abbia conseguito il 50,01 per cento dei voti il premio sarà assegnato nel secondo turno, da tenersi quindici giorni dopo, alla lista che ha conseguito comunque la maggioranza dei suffragi;

c) la quota dei seggi riservata alle minoranze verrà ripartita proporzionalmente tra tutte le altre liste concorrenti chiamate ad assolvere il compito di opposizione;

d) le liste elettorali dovranno indicare tra i candidati presentati coloro che dovranno formare l'esecutivo (sindaco e assessori) e dovranno essere accompagnate dal programma amministrativo.

Con questo sistema le trattative per la formazione delle giunte, che attualmente

avvengono dopo le elezioni, con singolari procedure, dovranno essere effettuate prima del voto e sottoposte al giudizio degli elettori e non potranno successivamente essere mutate sino alla scadenza del mandato, pena lo scioglimento anticipato dell'organo.

L'obiezione secondo cui, con questo nuovo sistema verrebbe attribuito ai partiti un potere assoluto sulla scelta di coloro che dovranno essere eletti ed assumere responsabilità di governo è soltanto apparentemente fondata, poiché anche con il sistema attuale le liste vengono fatte dagli organismi dirigenti dei partiti (con consultazioni all'interno delle rispettive organizzazioni). Oggi all'elettore è consentito, con il voto di preferenza, di scegliere nella rosa dei candidati proposti dai partiti o dalle formazioni che partecipano alla competizione. È noto a tutti come in effetti avvengano, nella maggior parte dei casi, sia la scelta dei candidati sia lo svolgimento della campagna per le preferenze: eliminare questo malcostume non può che risultare positivo ai fini di una moralizzazione della vita pubblica italiana. I partiti non solo esistono, ma sono uno strumento fondamentale della nostra democrazia, come d'altra parte sancisce la Carta costituzionale. Si tratta di responsabilizzarli nel momento della formulazione delle proposte che devono essere sottoposte agli elettori, anche al fine di meglio regolare la vita delle istituzioni pubbliche.

I partiti hanno la possibilità di aprirsi all'esterno nei confronti della cittadinanza, indicando elezioni primarie per la scelta dei loro candidati.

Poiché con il sistema elettorale qui proposto gli organi amministrativi (sindaco, giunta, consiglio comunale) vengono immediatamente ed automaticamente insediati (eliminando definitivamente le attuali defatiganti trattative per la formazione delle maggioranze e per la stesura dei programmi) la durata del mandato viene ridotta a quattro anni.

Per rendere più razionale il lavoro delle assemblee comunali ed aumentarne

l'efficienza, si propone la riduzione del numero attuale dei membri nel modo seguente:

50 membri per i comuni con popolazione superiore ai 500.000 abitanti;

40 membri per i comuni con popolazione superiore ai 200.000 abitanti;

30 membri per i comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti e per i comuni capoluogo di provincia;

25 membri per i comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti;

15 membri per i comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti;

12 membri negli altri comuni.

Viene proposta anche la riduzione del numero degli assessori eliminando l'anacronistica distinzione fra assessori effettivi e assessori supplenti. La giunta municipale si compone del sindaco che la presiede e di 12 assessori nei comuni con popolazione superiore ai 500.000 abitanti; di 10 assessori nei comuni con oltre 200.000 abitanti; 8 assessori nei comuni con oltre 100.000 abitanti e nei comuni capoluogo di provincia; 6 assessori nei comuni con oltre 20.000 abitanti; 4 assessori negli altri comuni.

Viene riservata al sindaco la facoltà di poter scegliere all'esterno dell'ente degli esperti (sino ad un massimo di 6 nei comuni superiori ai 500.000 abitanti), che affianchino l'opera degli assessori. Questi membri esterni debbono essere impegnati con regolare contratto professionale per la durata della tornata amministrativa e possono partecipare regolarmente alle riunioni di giunta e di consiglio, con diritto di parola e non di voto.

In caso di cessazione del mandato per qualunque causa del sindaco o di assessori la sostituzione avviene attraverso il voto del consiglio comunale che è chiamato a scegliere tra i consiglieri espressi dalla lista risultata vincitrice nella competizione elettorale.

Onde evitare l'attuale imbarazzante doppia funzione esercitata dal sindaco

durante le sedute del consiglio comunale (presidente dell'assemblea e capo dell'esecutivo) viene proposta la nomina di un ufficio di presidenza del consiglio comunale formato da un presidente e uno o due vice presidenti di cui possono far parte consiglieri sia della maggioranza, sia dell'opposizione, in base agli statuti che verranno deliberati dai singoli consigli. Al presidente e ai vice presidenti sarà affidato il compito di presiedere (secondo i turni autonomamente stabiliti) i lavori dell'assemblea municipale il cui ordine del giorno dovrà essere concordato con la giunta municipale.

Si propone infine di limitare le operazioni di voto alla sola giornata di domenica.

Sarebbe illusorio presumere di risolvere i gravi problemi che assillano attualmente i comuni italiani semplicemente con una modifica elettorale, sia pure introducendo meccanismi nuovi capaci di rendere trasparenti e vincolanti (attraverso il voto) le scelte degli uomini e dei programmi, e quindi di garantire maggiore efficienza e stabilità del governo. Si tratta comunque di un primo importante passo verso una reale riforma istituzionale.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. L'articolo 2 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni locali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 è sostituito dal seguente:

« ART. 2. — 1. Il consiglio comunale è composto:

di 50 membri nei comuni con popolazione superiore ai 500.000 abitanti;

di 40 membri nei comuni con popolazione superiore ai 200.000 abitanti;

di 30 membri nei comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti o capoluogo di provincia;

di 25 membri nei comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti;

di 15 membri nei comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti;

di 12 membri negli altri comuni.

2. La popolazione è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale ».

2. L'articolo 3 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 è sostituito dal seguente:

« ART. 3. — 1. La giunta municipale si compone del sindaco, che la presiede, e di:

12 assessori nei comuni con popolazione superiore ai 500.000 abitanti;

10 assessori nei comuni con popolazione superiore ai 200.000 abitanti;

8 assessori nei comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti o capoluogo di provincia;

6 assessori nei comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti;

4 assessori negli altri comuni ».

3. L'articolo 4 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, è sostituito dal seguente:

« ART. 4. — 1. La giunta è eletta direttamente dai cittadini in base alle indicazioni contenute nella lista dei candidati risultata vincitrice della competizione elettorale ».

4. L'articolo 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 è sostituito dal seguente:

« ART. 5. — 1. Il sindaco è eletto direttamente dai cittadini in base alle indicazioni contenute nella lista dei candidati risultata vincitrice della competizione elettorale.

2. Egli ha la facoltà di scegliere sino ad un massimo di sei esperti (per i comuni con popolazione superiore ai 500.000 abitanti) da assumere con contratto professionale per la durata del mandato, che affianchino il lavoro della giunta. Questi membri esterni alla giunta possono partecipare regolarmente alle riunioni di giunta e di consiglio con diritto di parola e non di voto.

3. Nella prima seduta del consiglio dopo la convalida degli eletti si procede alla elezione del presidente dell'assemblea e di uno o due vice presidenti che a turno provvederanno a presiedere e a programmare, d'intesa con la giunta i lavori, quindi si procederà all'insediamento del sindaco e della giunta ».

5. All'articolo 6 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 il primo capoverso è sostituito dal seguente: « Non può essere eletto sindaco: ».

6. All'articolo 8 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 al

quinto comma, le parole «Le elezioni si effettuano entro tre mesi dal » sono sostituite dalle seguenti: « Le elezioni si effettuano entro 45 giorni dal ».

7. All'articolo 9-bis del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 come aggiunto dall'articolo 5 della legge 23 dicembre 1966, n. 1147 al terzo comma le parole « nonché al sindaco quale presidente del consiglio comunale » sono sostituite dalle seguenti: « nonché al sindaco e al presidente dell'assemblea comunale ».

8. Il quarto comma dell'articolo 9-bis del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, è abrogato.

ART. 2.

1. Il primo comma dell'articolo 11 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 è sostituito dal seguente:

« Nei comuni con popolazione sino a 20.000 abitanti la elezione dei consiglieri comunali si effettua in un unico turno ».

2. Il secondo comma dell'articolo 21 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 è abrogato.

3. Il primo comma dell'articolo 28 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 è sostituito dal seguente:

« Le candidature devono essere raggruppate in liste comprendenti un numero di candidati pari al numero dei componenti l'assemblea e devono indicare esplicitamente prima il candidato a sindaco poi i candidati assessori, indi i candidati consiglieri. Con l'elenco dei candidati deve essere depositato il programma della lista ».

4. Nella rubrica della sezione II del capo IV del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 le parole: « sino

a 10.000 abitanti » sono sostituite dalle seguenti: « sino a 20.000 abitanti ».

5. Nella rubrica della sezione III del capo IV del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, le parole: « con popolazione superiore ai 10.000 abitanti », sono sostituite dalle seguenti: « con popolazione superiore ai 20.000 abitanti ».

6. L'ultimo comma dell'articolo 36 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 è sostituito dal seguente:

« Le elezioni seguiranno entro 45 giorni, nel giorno che sarà stabilito dal prefetto con le modalità stabilite dall'articolo 18 ».

7. Nel primo comma dell'articolo 47 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 le parole: « con popolazione superiore ai 10.000 abitanti » sono sostituite dalle seguenti: « con popolazione superiore ai 20.000 abitanti ».

ART. 3.

1. L'articolo 51 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 è sostituito dal seguente:

« ART. 51. — 1. La votazione deve proseguire sino alle ore 22; gli elettori che a tale ora si trovano ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare ».

2. L'articolo 52 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 è abrogato.

ART. 4.

1. Nella rubrica della sezione II del capo V del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 le parole: « con popolazione sino a 10.000 abitanti », sono

sostituite dalle seguenti: « con popolazione sino a 20.000 abitanti ».

2. L'articolo 55 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 è sostituito dal seguente:

« ART. 55. — 1. Ciascun elettore ha diritto di votare per una sola lista indicata nella scheda.

2. Il voto si esprime tracciando sulla scheda con la matita copiativa un segno sul contrassegno della lista prescelta nella quale sono indicati i candidati designati ad assumere la responsabilità di sindaco e di assessore e di consigliere comunale ».

3. Nella rubrica della sezione III del capo V del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 le parole: « con popolazione superiore a 10.000 abitanti », sono sostituite dalle seguenti: « con popolazione superiore a 20.000 abitanti ».

4. L'articolo 56 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 è sostituito dal seguente:

« ART. 56. — 1. Il voto si esprime tracciando sulla scheda, con la matita copiativa un segno sul contrassegno corrispondente alla lista prescelta nella quale sono indicati i candidati designati ad assumere la responsabilità di sindaco, di assessore e di consigliere comunale ».

5. L'articolo 58 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 è abrogato.

6. Il secondo comma dell'articolo 59 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 è sostituito dal seguente:

« Tali operazioni devono svolgersi senza interruzione e devono essere ultimate entro le ore 22 del lunedì ».

ART. 5.

1. Nella rubrica della sezione II del capo VI del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica

16 maggio 1960, n. 570, le parole: « con popolazione sino a 10.000 abitanti », sono sostituite dalle seguenti: « con popolazione sino a 20.000 abitanti ».

2. Il secondo comma dell'articolo 63 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 è abrogato.

3. Il numero 3) dell'articolo 64 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 è abrogato.

4. L'articolo 65 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 è sostituito dal seguente:

« ART. 65. — 1. Si intendono eletti i candidati indicati nelle liste secondo la seguente ripartizione:

a) per i comuni sino a 5.000 abitanti sette consiglieri alla lista di maggioranza e cinque consiglieri da ripartirsi proporzionalmente alle liste di minoranza;

b) per i comuni sino a 20.000 abitanti nove consiglieri alla lista di maggioranza e sei consiglieri da ripartirsi proporzionalmente alle liste di minoranza ».

5. Dopo l'articolo 65 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 è aggiunto il seguente:

« ART. 65-bis. — 1. Qualora una lista raggiunga in percentuale un numero di voti che in base ad un riparto proporzionale corrisponde ad un numero superiore dei seggi di quelli previsti dall'articolo 65, l'assegnazione dei seggi avviene con il sistema proporzionale ».

ART. 6.

1. Nella rubrica della sezione III del capo VI del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, le parole: « nei comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti » sono sostituite dalle se-

guenti: « nei comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti ».

2. L'articolo 68 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 è sostituito dal seguente:

« ART. 68. — 1. Per lo spoglio dei voti, uno degli scrutatori, designato dalla sorte, estrae successivamente dall'urna ogni scheda, la spiega e la consegna al presidente il quale proclama ad alta voce il contrassegno della lista e la passa infine ad un altro scrutatore che la mette insieme a quelle già esaminate di eguale contrassegno.

2. Gli scrutatori e il segretario notano separatamente ed annunziano il numero dei voti raggiunti successivamente da ciascuna lista.

3. Il numero totale delle schede deve corrispondere al numero dei votanti.

4. Elevandosi contestazioni attorno ad una scheda, questa deve essere immediatamente vidimata, a termini dell'articolo 54 ».

3. Il secondo comma dell'articolo 72 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 è sostituito dal seguente:

« Indi determina la cifra elettorale di ciascuna lista ».

4. Il quarto comma dell'articolo 72 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 è abrogato.

5. Dopo il quinto comma dell'articolo 72 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 è aggiunto il seguente:

« La disposizione del comma precedente si applica solo se effettuate le operazioni da esso disciplinate, una singola lista abbia conseguito la maggioranza assoluta dei voti. Alla lista che consegue tale maggioranza assoluta viene attribuito un premio in seggi nella misura seguente:

a) per i comuni sino a 100.000 abitanti quindici seggi alla lista di maggio-

ranza e dieci seggi da ripartirsi proporzionalmente alle liste di minoranza;

b) per i comuni sino a 200.000 abitanti o capoluogo di provincia diciassette seggi alla lista di maggioranza e tredici seggi da ripartirsi proporzionalmente alle liste di minoranza;

c) per i comuni oltre i 500.000 abitanti ventotto seggi alla lista di maggioranza e ventidue seggi da ripartirsi proporzionalmente alle liste di minoranza ».

6. L'ultimo comma dell'articolo 72 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 è abrogato.

7. Dopo l'articolo 72 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 è aggiunto il seguente:

« ART. 72-bis. — 1. Qualora una lista raggiunga in percentuale un numero di voti che in base ad un riparto proporzionale corrisponda ad un numero superiore dei seggi di quelli previsti dall'articolo precedente, l'assegnazione dei seggi avviene con il sistema proporzionale ».

8. Dopo l'articolo 72-bis del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 è aggiunto il seguente:

« ART. 72-ter. — 1. Qualora ai sensi dell'articolo 72 nessuna lista abbia conseguito la metà più uno dei voti validi espressi si andrà ad una successiva votazione da tenersi entro quindici giorni. Anche per questo secondo turno valgono le norme dell'articolo 56. Alla lista che consegue il maggior numero di suffragi andrà la maggioranza dei seggi secondo le norme dell'articolo 72 ».

9. Dopo l'articolo 72-ter del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 è aggiunto il seguente:

« ART. 72-quater. — 1. Nella prima adunanza il consiglio comunale provvede alla convalida degli eletti e proclama eletti

alla carica di sindaco e di assessori i consiglieri designati a tale responsabilità secondo le indicazioni espresse nella lista risultata vincente. Nella stessa seduta provvede alla nomina di un presidente e di uno o due vice presidenti dell'assemblea, viene quindi formalmente sottoposto al voto del consiglio comunale il programma precedentemente depositato unitamente alla lista dei candidati ai sensi dell'articolo 28 ».

10. Dopo l'articolo 72-*quater* del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 è aggiunto il seguente:

« ART. 72-*quinquies*. — 1. In caso di cessazione del mandato per qualunque causa di un consigliere comunale subentra il primo dei non eletti indicato dalla lista a cui il medesimo apparteneva.

2. In caso di cessazione del mandato per qualunque causa del sindaco o di un assessore la sostituzione avviene attraverso il voto del consiglio comunale che potrà scegliere tra i candidati appartenenti alla lista che aveva espresso il dimissionario ».

11. Dopo l'articolo 72-*quinquies* del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 è aggiunto il seguente:

« ART. 72-*sexies*. — 1. Qualora nel corso del mandato amministrativo si creino condizioni che non consentono più alla lista che ha ottenuto la maggioranza dei seggi di disporre della maggioranza della assemblea dopo una verifica attraverso un voto *ad hoc* del consiglio si procede immediatamente allo scioglimento del consiglio comunale per consentire ai cittadini di scegliere una nuova amministrazione. Le elezioni dovranno tenersi entro trenta giorni dalla ratifica, da parte del consiglio comunale, delle dimissioni del sindaco e della giunta, che rimarranno comunque in carica per la normale amministrazione e per garantire il normale svolgimento della consultazione elettorale ».